



4 settembre 2024

**Recepimento e trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Svolgimento della procedura di consultazione e panoramica dei risultati	3
2.1	Premessa	3
2.2	Sintesi dei risultati della procedura di consultazione	4
2.2.1	Valore aggiunto per la Svizzera e gli Stati Schengen	5
2.2.2	Ripercussioni per la Confederazione	5
2.2.3	Trasposizione da parte dei Cantoni	6
2.2.4	Protezione dei dati	6
2.2.5	Coordinamento con il progetto POLAP	7
2.2.6	Varie	8
2.3	Pareri sui singoli articoli dell'avamprogetto della LSIS	8
2.3.1	Art. 2 Definizioni	8
2.3.2	Art. 3 Punto di contatto nazionale	8
2.3.3	Art. 5 Sicurezza delle informazioni	8
2.3.4	Art. 6 Richieste da parte di altri Stati Schengen	9
2.3.5	Art. 7 Risposta	9
2.3.6	Art. 8 Motivi di rifiuto	9
2.3.7	Art. 9 Termini	9
2.3.8	Art. 11 Richieste svizzere	10
2.3.9	Art. 12 Trasmissione di informazioni ad altri Stati Schengen	10
2.3.10	Art. 15 Statistiche	11
3	Consultazione	11
4	Elenco dei partecipanti	11

1 Situazione iniziale

Il 25 aprile 2023 la direttiva (UE) 2023/977¹ è stata notificata alla Svizzera come sviluppo dell'acquis di Schengen.

La direttiva (UE) 2023/977 abroga la decisione quadro 2006/960/GAI² del Consiglio che concretizzava il principio di disponibilità delle informazioni a livello europeo e che la Svizzera ha trasposto nel diritto nazionale con l'entrata in vigore della legge del 12 giugno 2009³ sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS).

La direttiva (UE) 2023/977 è stata elaborata allo scopo di modernizzare il quadro normativo esistente e di armonizzare lo scambio di informazioni nello spazio Schengen. Menziona, come la decisione quadro 2006/960/GAI, i vari termini entro cui occorre rispondere alle richieste di informazioni presentate da altri Stati Schengen. Ciascuno Stato Schengen dispone di un punto di contatto unico («single point of contact», SPOC) operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, che è dotato di un sistema di gestione dei casi e può accedere alle informazioni richieste. Lo SPOC deve poter ottenere dalle autorità di perseguimento penale le informazioni disponibili sui gravi reati contemplati dalla direttiva (UE) 2023/977. Sarà inoltre rafforzato il ruolo di Euro-pol. In futuro, tutti gli scambi di informazioni di polizia all'interno dello spazio Schengen saranno ad esempio effettuati in via prioritaria tramite l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni SIENA («secure information exchange network application»), gestito per l'appunto da Europol. La questione della protezione dei dati, infine, è un elemento centrale della direttiva.

La direttiva (UE) 2023/977 fissa per la Svizzera un obiettivo vincolante. Spetta pertanto al nostro Paese emanare norme nazionali al fine di conseguire quest'obiettivo. La LSIS, creata per trasporre la decisione quadro 2006/960/GAI nel diritto svizzero, deve essere sottoposta a revisione totale per poter accogliere le numerose novità in materia di scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale degli Stati Schengen introdotte dalla direttiva (UE) 2023/977.

L'8 dicembre 2023 il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione terminata il 22 marzo 2024.

2 Svolgimento della procedura di consultazione e panoramica dei risultati

2.1 Premessa

È stata condotta una procedura di consultazione in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettere b e c della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo; RS 172.061). La procedura è stata aperta l'8 dicembre 2023 e si è conclusa il 22 marzo 2024.

Il presente rapporto sui risultati della procedura di consultazione indica quali disposizioni sono state accolte in modo favorevole o negativo e se sono state presentate proposte di modifica. Nel caso dei partecipanti alla consultazione che accettano il progetto in generale, si presume che approvino tutte le disposizioni, ad eccezione di quelle respinte espressamente. Nel caso

¹ Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, GU L 134 del 22.5.2023, pag. 1.

² Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

³ RS 362.2

dei partecipanti che rifiutano il progetto in generale, si presume che respingano tutte le disposizioni, ad eccezione di quelle accettate espressamente.

Il presente rapporto fornisce una sintesi dei risultati della consultazione. La lista dei partecipanti è disponibile al capitolo 4. Per i dettagli si rimanda al tenore originale dei pareri⁴.

2.2 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

È pervenuto un totale di **37** pareri. Hanno risposto in tutto 24 Cantoni, quattro partiti politici, il **TF** e il **TAF** nonché sette altre cerchie interessate.

Sei partecipanti hanno rinunciato espressamente a pronunciarsi (**SVR-ASM**, **TF**, **TAF**, **ZRH**, **GR** e **AUSL**). Il **TAF** chiede esplicitamente che la sua risposta sia riportata come astensione e non come approvazione.

AG, **AI**, **BS**, **SH**, **SZ**, **TG** e **ZG** sono favorevoli al recepimento e alla trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 senza addurre osservazioni.

GL e **JU** non hanno osservazioni da apportare.

AR, **BE**, **BL**, **FR**, **GE**, **LU**, **NW**, **OW**, **SO**, **SG**, **TI**, **UR**, **ZH**, la **CDDGP**, il **PS** e il **PLR** accolgono favorevolmente e/o sostengono esplicitamente il recepimento e la trasposizione della direttiva (UE) 2023/977, con riserva delle osservazioni riportate nei capitoli seguenti.

BE, **ZH**, **TI**, **NW**, **AR**, **GE**, **SO**, **LU**, il **PS**, **Il Centro**, il **PLR** e l'**UDC** sottolineano il valore aggiunto per la Svizzera e/o lo spazio Schengen in generale. **SO**, **NW**, il **PS**, **Il Centro**, il **PLR** e l'**UDC** affermano che la trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 avrà un impatto positivo sulla sicurezza interna.

Diversi partecipanti manifestano tuttavia le loro preoccupazioni in merito all'attuazione del progetto da parte dei Cantoni. **NW**, **SG**, **ZH** e la **CCPCS** evidenziano il fatto che l'adeguamento delle leggi cantonali richiederà tempo. **ZH**, la **CDDGP** e la **CCPCS** ritengono che occorra ancora chiarire alcune questioni sull'attuazione da parte dei Cantoni e chiedono pertanto che la Confederazione lanci un progetto volto a sostenere i Cantoni in tale ambito.

AsyLex esprime diversi dubbi, in particolare per quanto concerne la protezione dei dati, e auspica che il trattamento e lo scambio di dati venga limitato allo stretto necessario. Anche il **PS** e il **PLR** menzionano questa tematica e sottolineano che la protezione dei dati debba essere garantita. **SG** solleva la questione del coordinamento tra leggi federali e cantonali sulla protezione dei dati.

VD prende atto del progetto di recepimento e trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 e formula un'osservazione riguardo al coordinamento con il progetto POLAP (acronimo di «Polizeiliche Abfrageplattform») per piattaforma nazionale di consultazione di polizia). Questo aspetto è menzionato anche da **BE**, **SG**, **UR**, la **CCPCS**, il **PS** e **Il Centro**.

Privatim non ha osservazioni sull'avamprogetto di legge, ma auspica che nel rapporto esplicativo venga aggiunta la posizione degli incaricati della protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni in merito a POLAP. Ricorda inoltre le riserve espresse dagli incaricati in merito alla costituzionalità del progetto POLAP.

La definizione delle autorità di perseguimento penale che possono essere interpellate sulla base della LSIS riveduta suscita domande riguardo al ruolo dei pubblici ministeri. Secondo **BE**

⁴ I pareri espressi dai partecipanti alla consultazione sono reperibili sul sito www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedura di consultazione concluse > 2023 > DFGP > 2023/35.

non è chiaro se questi ultimi rientrano nella definizione, mentre **BL** auspica che ne vengano esclusi.

AsyLex, **LU** e **Il Centro** approvano la designazione della Centrale operativa e d'allarme di fedpol (COA fedpol) quale punto di contatto nazionale. **NW** e **UR** chiedono che la COA fedpol traduca le richieste prima di inoltrarle ai Cantoni.

La classificazione di una richiesta come «urgente» suscita diverse reazioni: mentre **SO** ritiene chiari i criteri proposti, secondo **BL** e **OW** la classificazione di urgenza deve essere utilizzata in modo restrittivo.

BL, **BE**, **UR**, **TI**, **FR**, **NW**, **OW** e la **CCPCS** esprimono le loro preoccupazioni riguardo ai termini di risposta.

L'**UDC** approva il recepimento e la trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 soltanto nella misura in cui non comporti il recepimento automatico o dinamico del diritto europeo.

2.2.1 Valore aggiunto per la Svizzera e gli Stati Schengen

BE e **ZH** ritengono che la direttiva (UE) 2023/977 consenta uno scambio di informazioni efficiente in seno allo spazio Schengen. Secondo **TI**, la trasposizione di questo sviluppo dell'acquis di Schengen permette una migliore collaborazione e cooperazione tra le autorità di perseguimento penale dei diversi Stati Schengen.

ZH accoglie positivamente il fatto che le disposizioni previste non si limitino alle autorità di polizia, ma che si applichino a tutte le autorità di perseguimento penale.

NW afferma il potenziamento della lotta congiunta alla criminalità e approva l'estensione del campo di applicazione dello scambio di informazioni ad altri reati e il rafforzamento del ruolo di Europol. **SO** e **NW** sostengono che la trasposizione di questo sviluppo dell'acquis di Schengen contribuisca anche alla sicurezza interna. **AR** considera che il progetto è un coerente sviluppo dell'idea di Schengen e che lo scambio di informazioni è ampliato in modo mirato. **GE** è dell'opinione che la trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 consentirà una migliore gestione del problema migratorio, in particolare per quanto concerne la tratta di esseri umani. **GE** osserva, inoltre, che il progetto permetterà di accedere alle medesime informazioni a disposizione delle autorità di perseguimento penale di tutti gli Stati Schengen. **LU** sottolinea che le norme comuni e i punti di contatto nazionali (SPOC) si tradurranno in un efficace scambio di informazioni. Ritiene inoltre che tale collaborazione sia indispensabile viste l'evoluzione della criminalità e la mobilità delle persone.

Il Centro, il **PLR**, il **PS** e l'**UDC** ritengono che l'avamprogetto posto in consultazione avrà un impatto positivo sulla sicurezza della Svizzera. **Il Centro** riconosce l'importanza della cooperazione di polizia con gli altri Stati Schengen per la sicurezza della popolazione svizzera. Il **PLR** sostiene che l'istituzione di punti di contatto centrali sempre operativi agevoli, in caso di minaccia, una reazione rapida e coordinata andando così a garantire la sicurezza. Per il **PS** il progetto rappresenta un passo importante verso la modernizzazione del vigente quadro giuridico e l'uniformazione dello scambio di informazioni all'interno dello spazio Schengen. L'**UDC** afferma che migliorare lo scambio di informazioni nello spazio Schengen porta a un rafforzamento delle autorità di perseguimento penale a beneficio della sicurezza della Svizzera.

2.2.2 Ripercussioni per la Confederazione

BE ritiene inopportuno che nel rapporto esplicativo venga menzionato un potenziale fabbisogno di ulteriore personale per la Confederazione senza tuttavia presentare un'analisi di tale

eventuale fabbisogno. Secondo **BE** sarebbe stato appropriato mostrare come questo personale supplementare possa contribuire a una maggiore efficacia nell'ambito dell'attuazione del progetto.

2.2.3 Trasposizione da parte dei Cantoni

NW è del parere che gli adeguamenti tecnici, giuridici e organizzativi richiesti dal recepimento e dalla trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 favoriscano la modernizzazione e l'armonizzazione dei sistemi di perseguimento penale a livello nazionale e cantonale.

BE considera sufficienti le vigenti basi giuridiche cantonali. **FR** osserva che nella revisione della legge cantonale sulla polizia sono già previste le disposizioni necessarie per lo scambio di informazioni secondo l'avamprogetto della LSIS.

SO afferma la necessità di adeguare il diritto cantonale per consentire lo scambio di informazioni secondo gli articoli 10 capoverso 3 e 12 capoverso 4 dell'avamprogetto della LSIS. **NW** menziona la necessità di sottoporre ad accertamento giuridico ed eventualmente ad adeguamento le leggi e ordinanze vigenti. Visto l'onere che ne risulta, **NW** suggerisce di prevedere termini di applicazione sufficientemente ampi. **SG** s'interroga sulle prescrizioni in termini di tempo per i Cantoni per quanto riguarda l'adeguamento del diritto cantonale e auspica che ai Cantoni venga offerto un sostegno più concreto o che venga garantito un coordinamento tramite la **CDDGP**.

La **CCPCS** rileva la mancanza delle basi giuridiche cantonali necessarie per scambiare informazioni conformemente all'avamprogetto posto in consultazione e indica la difficoltà di riuscire a colmare tale lacuna entro aprile 2025. Visto che il progetto in questione è uno sviluppo dell'acquis di Schengen e che anche i Cantoni sono tenuti a trasporlo, la **CCPCS** ritiene che non sarebbe coerente lasciare che ogni Cantone decida autonomamente se attuare le nuove disposizioni e in che modo farlo. È dell'avviso che la Confederazione disponga delle competenze necessarie per disciplinare lo scambio di informazioni a livello nazionale mediante il Codice di procedura penale e che dovrebbe farne uso.

ZH evidenzia le modifiche tecniche e organizzative necessarie per trasporre la direttiva (UE) 2023/977 nonché gli adeguamenti richiesti alle leggi cantonali sulla polizia. È tuttavia impossibile creare la base giuridica necessaria fino all'entrata in vigore della direttiva nel 2025. Anche la **CDDGP** asserisce che la trasposizione sarà impegnativa.

Considerate le domande da chiarire in vista della trasposizione, **ZH**, la **CCPCS** e la **CDDGP** chiedono che la Confederazione lanci e diriga un progetto nazionale consacrato alla trasposizione della direttiva (UE) 2023/977. La **CDDGP** si sofferma segnatamente sulla strutturazione e l'allestimento dei processi per trattare le richieste di informazione trasmesse da altri Stati Schengen e per rispondervi, le traduzioni e il canale di informazione nazionale. Secondo **ZH** le sue autorità di perseguimento penale, viste le loro dimensioni, dovrebbero essere coinvolte in questo progetto.

Sebbene non sia precisato nel progetto, **SO** parte dal presupposto che fedpol continuerà a mettere a disposizione delle autorità di polizia i moduli necessari per lo scambio di informazioni.

2.2.4 Protezione dei dati

Il **PLR** sottolinea la protezione delle libertà fondamentali e dei dati personali e chiede che la trasposizione rispetti i principi di proporzionalità e di necessità. L'utilizzo di dati personali deve essere disciplinato in modo rigoroso.

Il **PS** reputa ugualmente importante garantire la protezione dei dati, soprattutto perché si tratta di dati degni di particolare protezione, e considera che l'articolo 14 dell'avamprogetto posto in consultazione ne tenga debitamente conto. Anche secondo **NW** il progetto prevede norme severe in materia di protezione dei dati proteggendo così la sfera privata dei cittadini.

SG constata che il trattamento dei dati previsto nell'avamprogetto della LSIS poggia sulla legge sulla protezione dei dati e sottostà alla vigilanza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). **SG** osserva che il trattamento dei dati nel quadro della LSIS riveduta verrà tuttavia eseguito in parte dai Cantoni che di norma agiscono in applicazione del diritto cantonale e che sono soggetti alla vigilanza della competente autorità cantonale. Propone pertanto di chiarire chi esercita la vigilanza (IFPDT o incaricato cantonale) e quale diritto (federale o cantonale) è applicabile nel caso concreto, per esempio quando dati cantonali sono trasmessi ad autorità di perseguimento penale di altri Stati Schengen. **SG** chiede di precisare questi aspetti nel messaggio ed eventualmente nella legge.

AsyLex fa presente che l'avamprogetto di legge posto in consultazione prevede il trattamento di dati particolarmente sensibili. Riguardo all'articolo 4 capoverso 2 e all'allegato 2 dell'avamprogetto **AsyLex** osserva che certe informazioni soggette a trasmissione concernono persone che non hanno commesso alcun reato («persone di contatto e accompagnamento», allegato 2 lett. B n. 7). Menziona anche il numero 11 dello stesso allegato che consente la trasmissione di numerosi dati sulla persona. **AsyLex** sostiene che la trasmissione di dati personali ad altri Stati Schengen debba essere limitata allo stretto necessario e che questo criterio non è assolutamente rispettato nel caso delle informazioni previste nei due numeri summenzionati. Chiede pertanto di concretizzare questi due numeri affinché la trasmissione di simili informazioni sia consentita soltanto se queste ultime permettono, in un caso concreto, di prevenire, accertare o perseguire un reato.

2.2.5 Coordinamento con il progetto POLAP

BE è dell'avviso che l'attuazione del progetto POLAP sostenga l'obiettivo perseguito dalla direttiva (UE) 2023/977. Secondo **VD** il progetto POLAP ha più senso considerando questa direttiva, visto che sarebbe poco coerente se lo scambio tra altri Stati Schengen fosse più esteso rispetto a quello tra Cantoni. Afferma inoltre che l'attuazione di POLAP permetterà alla Svizzera di adempiere più agevolmente gli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2023/977. **Il Centro** è persuaso che la rapida creazione di una base giuridica (costituzionale) per POLAP consentirà di realizzare appieno i benefici in termini di sicurezza del presente progetto.

La **CCPCS** auspica che la Confederazione disciplini lo scambio di informazioni mediante procedura di richiamo, dato che dispone delle competenze necessarie per legiferare e che con POLAP esiste già un progetto concreto che getta le basi per la trasposizione della direttiva in relazione alle autorità di polizia.

Considerata la concomitanza temporale, **SG** solleva la questione se non sarebbe opportuno coordinare l'attuazione giuridica del progetto POLAP con quella della direttiva. Il **PS**, invece, approva il fatto che l'attuazione di POLAP non coincida con il recepimento e la trasposizione della direttiva (UE) 2023/977.

UR chiede di esaminare se, nel quadro del progetto POLAP, la Confederazione non possa accedere direttamente alle informazioni richieste senza dover interpellare i Cantoni.

Privatim auspica che il rapporto esplicativo non menzioni soltanto le agevolazioni che POLAP apporterebbe nell'ambito del presente progetto, ma che indichi anche le notevoli riserve nutrite dalle autorità di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni in merito alla costituzionalità del progetto nella sua forma attuale.

2.2.6 Varie

Il **PLR** sostiene la cooperazione internazionale e riconosce la necessità di una collaborazione tra Stati Schengen. Obietta, tuttavia, che tale collaborazione non vada a scapito della sovranità nazionale e dell'autonomia giuridica della Svizzera. Il **PLR** chiede che la trasposizione avvenga nel rispetto dei principi fondamentali cari al partito.

2.3 Pareri sui singoli articoli dell'avamprogetto della LSIS

2.3.1 Art. 2 Definizioni

BL ritiene che i pubblici ministeri debbano essere esclusi dalla definizione di autorità di perseguimento penale. Secondo **BL** i pubblici ministeri non possono infatti far ricorso allo scambio di informazioni ai sensi della LSIS visto che tutte le informazioni sono parte integrante degli incarti utilizzati successivamente in un procedimento giudiziario e che ciò adempirebbe dunque il motivo di rifiuto secondo cui le informazioni richieste non possono essere utilizzate dinanzi a un'autorità giudiziaria. Per **BE** non vi è chiarezza sulla questione se i pubblici ministeri cantonali rientrino o meno nella definizione proposta.

Per quanto concerne la lettera d, **BL** sottolinea che gli atti d'accusa, i verbali d'interrogatorio o i risultati di misure coercitive non possono essere oggetto di richieste di informazioni ai sensi della LSIS, nemmeno se figurano in una banca dati di polizia. Per considerare un'informazione «disponibile» secondo la LSIS non è sufficiente il fatto che l'informazione sia registrata in una banca dati di polizia.

La **CCPCS** giudica problematico raccogliere informazioni disponibili indirettamente, secondo la lettera d numero 2, presso altre autorità, segnatamente quelle migratorie, fiscali o giudiziarie. Occorrerebbe stabilire pertinenti procedure con queste autorità.

2.3.2 Art. 3 Punto di contatto nazionale

NW e **UR** temono di non disporre delle capacità necessarie per la traduzione se dovessero ricevere richieste in una lingua che non sia tedesco. Chiedono pertanto che fedpol traduca le richieste prima di inoltrarle ai Cantoni. Anche la **CCPCS** ritiene che occorra chiarire la questione della traduzione.

AsyLex approva il fatto che la COA fedpol si occupi del coordinamento dello scambio di informazioni permettendo così un trattamento uniforme delle richieste di informazioni da parte di altri Stati. **ZH** afferma che la ripartizione dei compiti tra la COA fedpol e i Cantoni tiene conto della struttura federalista della Svizzera. Il **Centro** considera che la designazione della COA fedpol come SPOC è opportuna e che rispetta il principio di sussidiarietà.

2.3.3 Art. 5 Sicurezza delle informazioni

La **CCPCS** è del parere che la questione della gestione armonizzata delle informazioni classificate non è chiarita in modo definitivo.

BL rileva che le informazioni sulla «presunta implicazione in attività criminali» o su un perseguimento penale in corso devono essere classificate come segrete dato che la persona in questione potrebbe essere oggetto di misure di sorveglianza segrete e non essere a conoscenza dell'inchiesta penale.

2.3.4 Art. 6 Richieste da parte di altri Stati Schengen

SO approva i motivi per considerare urgente una richiesta. **BL** è dell'avviso che nel capoverso 2 lettera g numero 3 sia necessario specificare che una possibile privazione della libertà non è sufficiente per rendere una richiesta urgente ed esigere una risposta nell'arco di otto ore (cfr. art. 9). Anche **OW** chiede che la classificazione di «urgenza» avvenga in modo restrittivo e con moderazione. Per la **CCPCS** devono ancora essere chiarite diverse domande concernenti la precisazione dei criteri per classificare una domanda come urgente.

2.3.5 Art. 7 Risposta

La **CCPCS** sostiene che occorra ancora trattare diverse domande relative al formato delle risposte, al volume delle informazioni da trasmettere e all'ammissibilità della trasmissione di informazioni provenienti da sistemi disponibili.

2.3.6 Art. 8 Motivi di rifiuto

UR propone di formulare positivamente l'articolo 8 capoverso 1 lettera h.

AsyLex ritiene che l'obbligo di rispondere alle richieste di informazioni di altri Stati Schengen viene esteso dalla nuova direttiva (UE) 2023/977, visto che l'articolo 8 capoverso 1 lettera h dell'avamprogetto della LSIS prevede che la Svizzera rifiuti la trasmissione di informazioni se la richiesta riguarda un crimine o un delitto passibile di una pena detentiva massima di un anno. **AsyLex** si interroga sull'utilità della trasmissione di informazioni su determinati delitti quali danneggiamenti e frode dello scotto (allegato 3 n. 4 e 6). **AsyLex** chiede che la trasmissione di informazioni sia lecita soltanto se permette, nel caso concreto, di prevenire, accertare o perseguire un reato.

SO è favorevole all'estensione dello scambio di informazioni a informazioni su reati che sono passibili di una pena detentiva superiore a un anno come previsto dall'articolo 8 capoverso 1 lettera h e dall'allegato 3 dell'avamprogetto della LSIS. Apprezza la chiarezza dell'avamprogetto evidenziando il fatto che una richiesta deve essere rifiutata se sussiste un motivo di cui all'articolo 8 dell'avamprogetto. Per **SO** si tratta di un miglioramento rispetto alla formulazione vigente dell'articolo 12 capoverso 1 LSIS secondo cui lo scambio di informazioni può essere rifiutato in determinati casi.

ZH afferma che le prescrizioni sul contenuto delle richieste (art. 6) e i motivi di rifiuto di cui all'articolo 8 sono esaustivi e che ridurranno presumibilmente l'attrattiva di questo canale di scambio di informazioni.

Il **PS** approva la possibilità di rifiutare richieste in certe situazioni. Questo permetterà di rispettare il principio di proporzionalità e di scambiare soltanto le informazioni assolutamente necessarie.

2.3.7 Art. 9 Termini

SO si dichiara d'accordo con i termini previsti dall'articolo 9.

La **CCPCS** illustra le difficoltà che i termini fissati all'articolo 9 dell'avamprogetto potrebbero comportare per le autorità di perseguimento penale. Queste ultime dovranno infatti essere in grado di rispondere in qualsiasi momento alle richieste inoltrate dalla COA fedpol, ponendole dinanzi a sfide in termini logistici, organizzativi e di personale. La **CCPCS** fa inoltre presente che nella prospettiva di rispondere a richieste di informazioni di altri Stati Schengen sorgono domande sulla sovranità dei dati, la decisione di fornire informazioni, la tracciabilità dei dati e

la loro trasmissione e ne consegue che, in caso di informazioni di carattere processuale penale, la stragrande maggioranza delle richieste deve essere trattata d'intesa con altre autorità di perseguimento penale. Considerando i brevi termini previsti questo rappresenta una sfida.

UR solleva la questione sull'eventualità di prorogare i termini fissati nell'avamprogetto. **TI** sostiene che la trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 e i termini proposti costituiscono una particolare sfida a livello organizzativo, logistico e di risorse umane, in particolare per il pubblico ministero e, in minore misura, anche per la polizia cantonale. **TI** sottolinea che per quanto attiene segnatamente all'attività del pubblico ministero, già notoriamente e costantemente confrontato a un notevole sovraccarico di lavoro, queste disposizioni trasposte dal diritto europeo si sommano alle nuove norme procedurali del CPP entrate recentemente in vigore (1° gennaio 2024). **TI** tiene inoltre a ribadire il continuo aumento dei compiti assegnati alle autorità di perseguimento penale cantonali, che rischiano di dilatare ulteriormente i tempi delle procedure in essere e di quelle future.

BL dichiara che il pubblico ministero non sarà in grado di rispondere a richieste urgenti entro il termine previsto di otto ore. **BE** asserisce che il suo pubblico ministero, qualora fosse compreso nella definizione di autorità di perseguimento penale di cui all'articolo 2 dell'avamprogetto, non disporrebbe delle risorse occorrenti per allestire al suo interno la necessaria organizzazione.

FR, **NW** e **OW** si soffermano sulle difficoltà che potrebbero sopraggiungere per le loro polizie cantonali a causa dei brevi termini stabiliti nell'avamprogetto della LSIS. **FR** specifica che la centrale operativa e d'allarme della sua polizia cantonale non sarà in grado di rispondere entro otto ore alle richieste urgenti senza fare ricorso a servizi di picchetto, andando così a incrementare potenzialmente il suo carico di lavoro. Anche **NW** menziona le ripercussioni organizzative e in materia di personale.

Secondo il **PS** occorre mettere in atto, in un modo sostenibile sotto il profilo sociopolitico, gli adeguamenti organizzativi correlati ai termini previsti nel progetto posto in consultazione.

2.3.8 Art. 11 Richieste svizzere

AsyLex approva che fedpol provvederà a trasmettere all'estero le richieste di informazioni delle autorità svizzere di perseguimento penale. Non è tuttavia certa che questa procedura permetta veramente di sgravare le autorità cantonali, se si considera che fedpol funge unicamente da intermediario tra queste ultime e le autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen.

2.3.9 Art. 12 Trasmissione di informazioni ad altri Stati Schengen

AsyLex rileva che il capoverso 1 consente alla Svizzera di trasmettere spontaneamente informazioni su tutti i tipi di reato, anche quelli di lieve entità, agli altri Stati Schengen. Chiede pertanto di concretizzare tale possibilità di trasmissione spontanea di informazioni affinché le autorità svizzere di perseguimento penale se ne avvalgano soltanto quando dispongono di indizi urgenti secondo cui tali informazioni potrebbero permettere, nel caso concreto, di prevenire, accertare o perseguire un reato.

AsyLex deplora, in merito al capoverso 2, che sia sufficiente un sospetto iniziale per trasmettere le informazioni previste. **SO** si esprime a favore dell'obbligo per la polizia di trasmettere spontaneamente informazioni quando vi è motivo di credere che tali informazioni potrebbero essere importanti per prevenire, accertare o perseguire un grave reato di cui all'allegato 3 dell'avamprogetto. **SO** ritiene, tuttavia, che si tratta di un nuovo compito che rende necessaria

una verifica criminalistica e giuridica di ogni caso individuale. **SO** si adopera pertanto a predisporre le risorse necessarie.

AsyLex propone di integrare il capoverso 6 con la formulazione: «Se le condizioni di cui al capoverso 5 sono adempiute, trasmette le informazioni al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen interessato; richiama l'attenzione obbligatoriamente su eventuali restrizioni all'utilizzo delle informazioni e sugli obblighi di mantenere il segreto».

2.3.10 Art. 15 Statistiche

AsyLex approva il fatto che secondo il capoverso 2 occorra allestire le statistiche in modo tale da non permettere di risalire alle persone interessate.

3 Consultazione

Conformemente all'articolo 9 della legge del 18 marzo 2005⁵ sulla consultazione sono accessibili al pubblico la documentazione e, una volta scaduto il termine per rispondere, i pareri espressi dai partecipanti e il rapporto sui risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. Questi documenti sono disponibili sotto forma elettronica sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale⁶.

4 Elenco dei partecipanti

Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Aargau	AG
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	AI
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	AR
Staatskanzlei des Kantons Bern	BE
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	BL
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	BS
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	FR
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	GE
Staatskanzlei des Kantons Glarus	GL
Cancelleria dello Stato dei Grigioni	GR
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	JU

⁵ RS 172.061

⁶ www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFGP > 2023/35

Staatskanzlei des Kantons Luzern	LU
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	NW
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	OW
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	SG
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	SH
Staatskanzlei des Kantons Solothurn	SO
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	SZ
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	TG
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	TI
Staatskanzlei des Kantons Uri	UR
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	VD
Staatskanzlei des Kantons Zug	ZG
Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH

Partiti politici

Alleanza del Centro	Il Centro
PLR, I Liberali Radicali	PLR
Partito socialista svizzero	PS
Unione Democratica di Centro	UDC

Tribunali federali

Tribunale amministrativo federale	TAF
Tribunale federale	TF

Le cerchie interessate

AsyLex	AsyLex
Associazione degli uffici svizzeri del lavoro	AUSL
Conferenza delle e dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera	CCPCS
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia	CDDGP
Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati	Privatim

Associazione svizzera dei magistrati	SVR-ASM
Aeroporto di Zurigo	ZRH